

# *Comune di Mondolfo*

*Provincia di Pesaro e Urbino*

---

**DECRETO N. 17 del 27.12.2018**

ATTRIBUZIONE FUNZIONI EX ART.107 T.U.E.L SETTORE V° "PROGETTAZIONE LL.PP. - MANUTENTIVO E AMBIENTE" AL DIPENDENTE ARCH. CENTOSCU DI GIANFRANCO. PROROGA.

## **IL SINDACO**

VISTA delibera di Giunta Comunale n. 253 del 28.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ulteriormente modificata la struttura organizzativa del Comune e della dotazione organica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 111 del 07.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ulteriormente modificata la struttura organizzativa del Comune e della dotazione organica;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 144 del 25.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata ulteriormente modificata la struttura organizzativa del Comune prevedendo la ripartizione del 3° Settore "Servizi Sociali, demografici e politiche comunitarie" in due settori:

- **3° Settore: "Servizi demografici";**

- **7° Settore: "Servizi sociali e politiche comunitarie"**

RICHIAMATO l'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita *"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti."*

*Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."*

VISTO il terzo comma del suddetto articolo 107 che espone i compiti attribuiti ai dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi posti ed approvati dall'Ente;

VISTO, inoltre, l'art. 109 del suddetto decreto legislativo, che al 2° comma prevede che *"Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione."*

CONSIDERATO che il CCNL 2016/2018 approvato in data 21/5/2018 prevede:

### **Art. 13**

#### **Area delle posizioni organizzative**

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art. 14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

#### **Art. 15**

##### **Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato**

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali

funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti. 6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato,

è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti atal fine previsti dall'art. 67.

## **Art. 17**

### **Disposizioni particolari sulle posizioni organizzative**

1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dall'art. 13.

2. In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

4. I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 3, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

5. Il dipendente della categoria C, cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art.18, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art.8 del CCNL del 14.9.2000.

6. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.

7. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali dell'art. 14.

CONSIDERATO che attualmente nel Comune di Mondolfo non sono state definite le modalità di attribuzione della posizione organizzativa di cui all'art. 15 comma 4 del Contratto Nazionale di Lavoro nonché dell'art.7 comma 4 dello stesso regolamento riguardante la retribuzione di risultato;

CONSIDERATA che in fase di prima applicazione gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della stipula del contratto (quindi al 22 maggio 2018) siano da considerare automaticamente prorogati fino a che l'ente non si darà i nuovi criteri per il conferimento degli stessi e comunque per un periodo non superiore ad 1 anno dalla data di entrata in vigore del contratto stesso.

VISTO il decreto del Sindaco n° 17 del 28/12/2017 con il quale si stabiliva

1) DI CONFERIRE, per i motivi e con le modalità citate in premessa, al funzionario Arch. CENTOSCU DI GIANFRANCO, inquadrato nel posto di "Responsabile del Settore 5^ "Progettazione LL.PP. - Manutentivo e Ambiente", categoria D5, l'incarico per l'espletamento delle funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ed ai sensi degli artt. 50 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore n. 5 "Progettazione LL.PP. - Manutentivo e Ambiente" e le funzioni dirigenziali relativamente alla funzione in convenzione per la pianificazione in materia di protezione civile e coordinamento primi soccorsi stipulata con il Comune di San Costanzo, oltre a particolari obiettivi che deriveranno dai programmi di bilancio dei singoli esercizi finanziari;

2) DI STABILIRE che il suddetto incarico:

1. decorre dal 01/01/2018 ed avrà durata fino al 31/12/2018;

2. comporta l'attribuzione di una retribuzione di posizione aggiuntiva di Euro 12.000,00= (11.500,00 + € 500,00 per la responsabilità del servizio in convenzione) annui lordi per tredici mensilità;

3. comporta in base al CCNL l'attribuzione di una retribuzione di risultato, nella misura dal 10% al 25% della retribuzione di posizione calcolata sulla base della valutazione del Nucleo di Valutazione;

4. può essere revocato, anche prima della scadenza del termine, ai sensi dell'art. 109, comma 1, del D.lgs. n. 267/00;

5. L'entità dell'indennità di posizione verrà mantenuta fino all'entrata in vigore del regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative in corso di predisposizione;

RITENUTA la necessità di procedere alla proroga dell'incarico fino al 20/05/2019 precisando che entro tale data dovranno essere adottati i nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, definite le nuove posizioni ed eventualmente modificate e/o integrate o sopprese le precedenti posizioni organizzative, nonché i nuovi criteri per la relativa pesatura". In caso di mancata adozione di tali regolamenti gli incarichi decadranno, compresi quelli conferiti dopo l'entrata in vigore del CCNL e quelli che hanno una data di scadenza successiva.

VISTI, infine:

- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

## DISPONE

1. DI PROROGARE, per i motivi e con le modalità citate in premessa, all'Arch. Centoscudi Gianfranco, Cat. D5 "Istruttore Direttivo", l'incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore 5° "Progettazione - Lavori Pubblici e Ambiente", alle stesse condizioni di cui al decreto del sindaco n° 17 del 28/12/2017 di cui alle premesse fino al 20/05/2019;
2. DI PRECISARE che entro tale data dovranno essere adottati i nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi, definite le nuove posizioni ed eventualmente modificate e/o integrate o sopprese le precedenti posizioni organizzative, nonché i nuovi criteri per la relativa pesatura". In caso di mancata adozione di tali regolamenti gli incarichi decadranno, compresi quelli conferiti dopo l'entrata in vigore del CCNL e quelli che hanno una data di scadenza successiva.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il trattamento economico assegnato assorbe le indennità accessorie;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Arch. Centoscudi Gianfranco ed al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'adozione dei provvedimenti in ordine all'assunzione dell'impegno di spesa.

Dalla Residenza Municipale, 27 Dicembre 2018

IL SINDACO  
DOTT. NICOLA BARBIERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, in relazione al disposto dell'art. 147, comma 1 del D.lgs n° 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Mondolfo lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario  
Dott.ssa Flavia Baldelli

PER ACCETTAZIONE  
Arch. CENTOSCU DI GIANFRANCO